

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

E' nullo il ricorso per decreto ingiuntivo depositato telematicamente privo di sottoscrizione e procura?

Non può essere accolta l'eccezione di nullità del ricorso per ingiunzione per mancanza di sottoscrizione e di relativa procura, laddove il ricorso per ingiunzione sia stato depositato telematicamente; ciò in quanto, questo non può riportare la sottoscrizione, essendo stata la stessa emessa come firma digitale del procuratore.

Se è stata correttamente seguita la procedura telematica normativamente definita, ed in virtù della prevista equipollenza tra il documento cartaceo e quello telematico, non può ravvisarsi alcun profilo di nullità od invalidità del ricorso per mancanza di sottoscrizione.

Tribunale di Milano, sezione quarta, sentenza del 16.4.2013

...omissis...

La società xxxx proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 20706/2010, emesso in data 15.06.2010 dal Tribunale di Milano in favore della società xxxx., con cui era lo stato ingiunto il pagamento dell'importo di Euro 11.709,99, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002 e spese di procedura in relazione alle forniture di materiali per lavori stradali.

Nel contestare la legittimità della pretesa monitoria nei suoi confronti, l'opponente eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso per ingiunzione perché non sottoscritto, e perché privo della procura in calce, e comunque la nullità della procura stessa per mancanza dei poteri di rappresentanza in capo al soggetto che l'aveva rilasciata. Nel merito, contestava che il materiale fornito era inadatto, in quanto si trattava di materiale per la realizzazione di piste ciclabili e non di strade. Concludeva pertanto chiedendo l'accoglimento delle eccezioni preliminari, il rigetto della domanda avversaria con accertamento negativo del credito, ed in via subordinata la determinazione del minor importo eventualmente dovuto.

Ritualmente costituitasi in giudizio, la società xxx. contestava integralmente gli assunti avversari, prendendo posizione in ordine alle suddette eccezioni preliminari. Nel merito affermava la piena idoneità del prodotto fornito ai lavori di edilizia stradale, contestava l'assenza di qualsivoglia specifica allegazione avversaria in ordine agli asseriti vizi dedotti, ed eccepiva comunque l'intervenuta decadenza dell'opponente dall'azione di garanzia ex art. 1495 c.c.. Concludeva pertanto chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, l'integrale rigetto delle domande avversarie, e comunque la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, e la condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

La presente opposizione risulta manifestamente infondata e non merita pertanto accoglimento.

Risultano in primo luogo ampiamente infondate entrambe le eccezioni preliminari formulate dall'opponente.

Per quanto attiene alla prima eccezione, relativa alla nullità del ricorso per ingiunzione per mancanza di sottoscrizione e di relativa procura, la stessa risulta inconferente, trattandosi nel caso di specie di ricorso (e successivo) decreto in via telematica, come tale soggetto alla normativa speciale regolante il c.d. processo civile telematico (ved. al riguardo D.Lgs. n. 82 del 2005, D.P.R. n. 123 del 2001, D.M.G.24.05.2001, D.M.G. 15.12.2005 e succ. modd.). Ne consegue necessariamente che il ricorso per ingiunzione, depositato telematicamente, non potesse riportare la sottoscrizione, essendo stata la stessa emessa come firma digitale del procuratore. Essendo stata correttamente seguita la procedura telematica normativamente definita, ed in virtù della prevista equipollenza tra il documento cartaceo e quello telematico, non può ravvisarsi alcun profilo di nullità od invalidità del ricorso per mancanza di sottoscrizione.

Altrettanto, per quanto attiene alla procura alle liti, l'art. 10 del D.P.R. n. 123 del 2001 prevede che per la procura conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce per via telematica, trasmetta la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all'originale, mediante sottoscrizione con firma digitale. Nel caso in esame, ed in conformità alla suddetta previsione, la procura alle liti, previamente autenticata con firma autografa del difensore, è stata successivamente sottoscritta sempre dal procuratore con firma digitale. Ne consegue che la procura risulta pienamente

valida ed efficace, e materialmente congiunta, eni termini di legge, con il decreto ingiuntivo di riferimento.

Risultando, in base alla citata normativa sul processo telematico, il ricorso ex art. 633 c.p.c. del tutto conforme alle previsioni di legge, l'eccezione di nullità per i profili sopra indicati non può trovare accoglimento.

Anche la seconda eccezione, relativa alla mancanza dei poteri di rappresentanza della società opposta in capo a xxxx il soggetto che ha rilasciato la procura alle liti non può trovare accoglimento nella presente sede. Come debitamente sottolineato dalla stessa opposta, risulta dal verbale del Consiglio di Amministrazione della xxx (doc.2 fasc. opposta) a L.F., sono stati conferiti i poteri di ordinaria amministrazione, con esclusione dei poteri di straordinaria amministrazione, relativi alla concessione di fidejussioni e garanzie, alle compravendite immobiliari, alla stipulazione di contratti di leasing immobiliare, ed alla sottoscrizione di assegni oltre i fidi concessi.

Alla stregua di quanto prodotto, deve concludersi che il soggetto interessato avesse ampi poteri di rappresentanza esterna, e nello specifico di rappresentanza processuale: "In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche che, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., spetta al soggetto al quale è conferita a norma di legge o dello statuto, la capacità di agire o resistere in giudizio in nome e per conto delle società di capitali, essa è attribuita ai sensi del primo comma dell'art. 2384 c.c., agli amministratori che abbiano la rappresentanza esterna, salve peraltro le deroghe stabilite dall'atto costitutivo e dallo statuto, che sono senz'altro opponibili dai terzi..." (Cass. II, 14.05.2004 n.9199).

L'eccezione dev'essere pertanto rigettata.

Nel merito poi, l'opposizione risulta ampiamente infondata.

In linea generale, in materia di accertamento dei crediti, si osserva infatti che per orientamento anche recentemente riconfermato della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per l'adempimento di una obbligazione, deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione: "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione..." (Cass. I, 15.07.2011. n. 15659; Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533);

Nel caso di specie, l'odierna opponente non ha negato la sussistenza dei fatti costitutivi del credito azionato in via monitoria dalla società opposta, non contestando in particolare né di aver ordinato le merci de quibus, né di averle ricevute in consegna, e alcuna contestazione in ordine ad eventuali discordanze

tra il prezzo pattuito e quello poi riportato nelle fatture azionate in via monitoria.

A tale stregua, secondo il principio della non contestazione, la società opposta è esonerata dall'onere di fornire la prova diretta delle predette circostanze. Ciononostante, la società opposta ha comunque documentalmente provato il titolo del suo credito, producendo l'ordine di riferimento, la conferma d'ordine ed i documenti di trasporto della merce consegnata (ved. fasc. monitorio opposta).

Ciò posto, è stata l'odierna opponente a dedurre fatti modificativi ed estintivi del credito, affermando che i prodotti forniti non erano idonei alla realizzazione di strade, ma solo di piste ciclabili. Detta allegazione, peraltro, estremamente generica, e mai ulteriormente specificata, risulta del tutto sfornita di qualsivoglia riscontro probatorio, atteso che l'opponente, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha ritenuto di non depositare memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. Né - si osserva - avrebbero mai potuto trovare ingresso nel presente giudizio, in quanto non conformi al dettato dell'art. 244 c.p.c. le richieste istruttorie riportate in sede di citazione.

Non avendo l'opponente minimamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico, in relazione all'eccezione di inadempimento dalla stessa proposta, deve concludersi per il pieno accertamento del credito vantato dalla società opposta, e per l'insussistenza di fatti modificativi o estintivi del credito stesso.

Deve pertanto procedersi al rigetto della presente opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo nr. 20706/2010, emesso dal Tribunale di Milano in data 15.06.2010 in favore della società xxxxxx già peraltro reso provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 16.02.2011.

Alla soccombenza dell'odierna opponente consegue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

Non si ravvisano per contro nel caso di specie gli estremi per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. come richiesto, peraltro tardivamente dall'opposta, atteso che la stessa non ha allegato alcun danno, e che non si ravvisa l'opportunità di far ricorso ai poteri officiosi previsti dall'art. 96 comma III c.p.c., ritenendosi peraltro la somma liquidata a titolo di spese ampiamente soddisfacente.

p.q.m.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla società xxx. nei confronti della società xxxx nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto nr. 20706/2010, emesso dal Tribunale di Milano in data 15.06.2010 a favore della società xxxx
- Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla società xxxx.;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Così deciso in Milano, il 17 marzo 2013.

Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2013.